

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1965

(35^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BUSI**

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Proroga del termine di cui alla legge 18 novembre 1959, n. 1005, concernente l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici » (1490) (D'iniziativa del senatore *Levi*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . .	Pag. 397, 398, 399, 400, 401, 402
BONAFINI	398, 401
FRANCAVILLA	398
LEVI	399, 400, 401, 402
TRABUCCHI	401, 402
VERONESI	399
ZANNINI, relatore	398, 399, 401

La seduta è aperta alle ore 16,35.

Sono presenti i senatori: *Audisio, Berlanda, Bernardi, Bonafini, Bussi, Cerreti, Forma, Francavilla, Molinari, Passoni, Perugini, Secci, Trabucchi, Vacchetta, Vecellio, Veronesi e Zannini.*

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Carubia, Giuntoli Graziuccia, Merloni, Montagnani Marelly e Moro sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Vergani, Torelli, Angelini Cesare, Levi e Moneti.

VACCHETTA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Levi: « Proroga del termine di cui alla legge 18 novembre 1959, n. 1005, concernente l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici » (1490)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Levi: « Proroga del termine di cui alla legge 18 novembre 1959, n. 1005, concernente l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il termine di cui alla legge 18 novembre 1959, n. 1005, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, numero 1002, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1968.

Il termine di sei anni fissato dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002, articolo 15, primo comma, terzo alinea, è prorogato al 31 dicembre 1968.

ZANNINI, *relatore*. Data l'urgenza, non ho avuto il tempo di stendere per iscritto la relazione; dirò qualcosa oralmente, in maniera che gli onorevoli colleghi possano avere una idea della portata di questo provvedimento e possano completare, eventualmente, la mia brevissima illustrazione che certamente sarà lacunosa.

Il presente disegno di legge, d'iniziativa del senatore Levi, propone la proroga del termine di cui alla legge 18 novembre 1959, n. 1005, concernente l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici.

Sarà bene ricordare che la legge fondamentale, 31 luglio 1956, n. 1002, aveva dettato le nuove disposizioni cui avrebbero dovuto attenersi tanto i panifici che siano stati impiantati, quanto, gradualmente, quelli già esistenti, fissando peraltro all'articolo 15 i termini di applicazione delle disposizioni medesime. È accaduto che alcune delle prescrizioni tecniche previste dalla suddetta legge si siano dimostrate di difficile applicazione; ciò è avvenuto specialmente nei panifici di periferia delle città e in quelli di campagna, dove quelle norme si sono rivelate dannose e assai discutibili per motivi igienici ed economici, ed in contrasto con taluni valori di tradizione, di costume come il gusto per la roba genuina, cioè per il « pane fatto in casa » — come si chiamava una volta —, che tanti poeti hanno spesso decantato.

Già due volte il Parlamento italiano si è preoccupato di prorogare i termini fissati dall'articolo 15 della legge n. 1002, senonchè, il 31 dicembre prossimo, scadenza definitiva di questi termini, ci troveremo in una situazione per cui parecchi forni, specialmente nella periferia, non si saranno ancora adeguati alle nuove disposizioni che — lo ripeto — non sempre sembrano gradite, non tanto agli operatori, quanto agli stessi consumatori.

Da tale preoccupazione ha avuto, appunto, origine la presente disposizione di proroga. Il relatore esprime parere favorevole ed auspica una tempestiva approvazione del provvedimento. Proporrei, tuttavia, la abbreviazione di un anno della nuova proroga fissata al 31 dicembre 1968, nella speranza che il Governo riveda nel più breve tempo possibile le disposizioni tecniche in materia, e presenti una legge organica e definitiva, che possa rispondere agli interessi degli operatori nonchè alle aspirazioni dei consumatori.

FRANCAVILLA. Non possiamo non essere d'accordo su questo disegno di legge; penso anzi che dobbiamo ringraziare il Presidente per averci dato la possibilità di discuterlo quest'oggi, e pregarlo altresì, onde evitare una *vacatio legis*, di volere provvedere a far trasmettere il provvedimento stesso, una volta approvato, subito alla Camera dei deputati, in modo che possa essere varato prima delle ferie natalizie.

PRESIDENTE. Non appena il provvedimento sarà approvato firmerò subito il messaggio e, naturalmente, pregherò la Presidenza del Senato di sollecitare l'altro ramo del Parlamento a procedere con la massima urgenza.

BONAFINI. Il disegno di legge trova senz'altro il nostro consenso; penso però che il legislatore avrebbe dovuto anche, a suo tempo, indagare per quali motivi dal 1956 ad oggi non è stato possibile applicare le norme previste dalla legge fondamentale n. 1002. Come diceva giustamen-

te il relatore, non si tratta soltanto di difficoltà di adeguamento alle nuove disposizioni; a mio parere esiste anche un motivo di carattere preminentemente economico, nel senso che gli operatori avrebbero senz'altro accelerato l'adeguamento alla legge, se avessero visto dal 1956 ad oggi la difficoltà di continuare ad offrire un prodotto tradizionale e se non ci fossero stati quei cittadini, specialmente in città e comuni di una certa rilevanza, che quando possono vanno sempre alla ricerca del « pane genuino ».

Mi sembra, pertanto, che a questo punto il Parlamento dovrebbe riesaminare le sue decisioni e io proporrei che proprio la nostra Commissione, tenendo conto della esperienza di questi otto anni, si facesse promotrice di una iniziativa legislativa intesa a salvaguardare la presentazione, direi, del pane in quelle forme caratteristiche che sono state permesse fino al 1956, dando così la possibilità di una scelta al consumatore; perchè, ovviamente, se alla scadenza di questa ulteriore proroga noi non provvedessimo in tempo, non ci sarebbe più consentito di scegliere il pane fragrante, il pane ben cotto, quello insomma che preferiamo.

PRESIDENTE. Dovrebbe essere una iniziativa non della nostra Commissione, ma dei rappresentanti dei vari gruppi!

VERONESI. Quando si trova tra noi un temperamento artistico, questo indubbiamente finisce per trovare eco nell'animo di tutti. Mi sembra, infatti, che a proposito di questo disegno di legge presentato dal senatore Levi, le considerazioni sul « buon pane fragrante » siano diventate un po' comuni; bisogna dire, però, che non sono tanto gli aspetti tecnici relativi alla cottura del prodotto quelli che contano, ma tutto il processo di panificazione, per cui dovremmo batterci il petto in quanto, per una certa rigidità in relazione ai criteri sanitari, siamo giunti al paradosso che il « buon pane fragrante » anche se c'è un forno a legna non si trova più. Dovremmo, di conseguenza, andare ancora più lontano e considerare tutto il settore dei fertilizzanti, direi, per vedere quanti di essi possono

essere digeriti dagli alimenti, quali il grano e il frumento, e quanti purtroppo restano non digeriti.

Premesse queste considerazioni, dichiaro di astenermi dal voto sul disegno di legge in esame, ed invito il senatore Levi a presentarci nel futuro un provvedimento che modifichi la legge fondamentale; infatti, quando egli afferma che « per questa ragione (che è la stessa che consigliò già al Senato due successive leggi di proroga) e in attesa pare urgente e opportuno stabilire una ulteriore proroga dei termini di applicazione della legge suddetta », non favorisce certamente quell'abitudine al rispetto della legge e del diritto, che deve essere alla base di tutto il procedere di noi legislatori.

Aggiungo poi — siccome vedo che c'è una certa fretta per questo disegno di legge — che ho fatto svolgere un'indagine e pare che circa una settantina di termini stiano per scadere, ivi compreso quello relativo al Piano verde e alla legge sulla navigazione interna: termini che poi, secondo il sistema che vige in Italia, sembra che vadano avanti lo stesso!

ZANNINI, relatore. Siccome è qui presente il senatore Levi, proponente di questo disegno di legge, ritengo che egli potrà illustrarci, certamente con più competenza di quanto non abbia potuto farlo io, lo spirito del provvedimento.

LEVI. Vorrei innanzitutto ringraziare il signor Presidente per la celerità con cui ha convocato la Commissione; ringraziare il senatore Zannini per la sua chiara, anche se concisa, relazione e ringraziare, infine, tutti coloro che sono intervenuti nella discussione, specialmente il senatore Veronesi di cui accolgo l'osservazione. Debbo scusarmi con lui e con la Commissione per avere presentato all'ultimo momento una semplice proposta di proroga; ma non ho avuto il tempo di formulare un testo che modificasse la legge fondamentale.

Mi ero occupato di questo problema quando non ero ancora senatore, con un intervento giornalistico che aveva avuto un successo insperato provocando l'adesione di

parecchi deputati. Credevo, poi, che la legge fondamentale del 1956, n. 1002, fosse stata abrogata; solo pochi giorni fa ho ricevuto lettere da parte di alcuni cittadini italiani, quasi tutti medici — tra cui un dottore di Falconara —, i quali, ricordandosi di quella mia polemica giornalistica, mi scrissero avvertendomi che i termini di applicazione della legge suddetta stavano per scadere.

Dato che quei termini scadono alla fine dell'anno, come misura immediata non c'era altro da fare che chiedere la proroga, riservandoci di presentare poi una nuova proposta di legge che riesamini il problema e lo risolva in modo adeguato.

PRESIDENTE. Effettivamente, durante il periodo di proroga ci sarebbe tutto il tempo di fare un nuovo disegno di legge.

LEVI. Per quanto mi riguarda, vorrei anzitutto, prima di fare un commento, dire che forse sarebbe bene modificare leggermente il disegno di legge.

PRESIDENTE. C'è anche da indicare il termine della entrata in vigore della legge, perchè altrimenti ci sarebbe una *vacatio legis*.

LEVI. Siccome io avevo preso come base la legge del 1962, nella quale ci si riferisce ai termini in generale e al termine di 6 anni che riguarda i paesi tra i 1.000 e i 3.000 abitanti, mi pare più opportuno parlare di termini generali nel presente disegno di legge. Quello che io adesso non so esattamente è perchè la legge del 1956 divideva in tre categorie, a seconda del numero degli abitanti, i paesi nei quali i forni dovevano adeguarsi alle norme in questione. I paesi con più di 3.000 abitanti avevano una scadenza al 1959, che poi è stata prorogata al 1962; però non mi risulta che questa scadenza sia stata ulteriormente prorogata: quindi, probabilmente, in tutti i paesi con popolazione superiore ai 3.000 abitanti i forni a legna sono scomparsi. Pertanto oggi provvediamo per i paesi dai 1.000

ai 3.000 abitanti e per i villaggi e le frazioni al di sotto dei 1.000 abitanti. Come diceva il senatore Veronesi, qui non si tratta soltanto del metodo di cottura del pane: la legge del 1956 parla anche di altre cose, per esempio della obbligatorietà dell'impastatura meccanica. Ma anche questa è una norma assurda, soprattutto per i piccoli paesi e le frazioni, dove l'abitudine della impastatura a mano fa veramente parte del modo di confezionare il pane. Io spero di poter avere l'onore di essere con voi a presentare una nuova legge generale sulla panificazione.

Ora, questa legge del 1956 non è che impedisca di costruire un forno e di farsi il pane a mano a casa propria, nè vieta che questo pane preparato a mano venga portato soltanto per la cottura nel forno pubblico, che dovrebbe essere elettrico, ma impedisce assolutamente la vendita di questo pane impastato a mano ad altri. Ora, soprattutto nei piccoli paesi, non tutti hanno il forno e non tutte le massaie impastano il loro pane per portarlo già preparato al forno, ma incaricano chi ha il forno di impastarlo e di cuocerlo per loro. Molti, infatti, fanno il pane per tutto il vicinato, per cui le norme in questione risultano assai strane e assurde e vanno pertanto rivedute.

L'occasione che ha fatto sì che io mi interessassi del problema risale a molti anni fa, quando, durante una visita a Genazzano, nel Lazio, fui testimone di un episodio, cioè della protesta di un gruppo di massaie, che mi indusse allora a fare quella specie di appello all'opinione pubblica con un articolo pubblicato sulla « Stampa » di Torino e ripreso poi da altri giornali e riviste, compreso « La voce repubblicana », che lo ristampò completamente e spinse l'onorevole Oronzo Reale, attuale Ministro di grazia e giustizia, a presentare prima una interpellanza e a farsi successivamente promotore della prima legge di proroga. Questo articolo ebbe larga eco; si convocarono, tra l'altro, numerosi consigli comunali e provinciali, che votarono parecchi ordini del giorno in merito alla questione del pane, e così siamo oggi arrivati a questo punto e ci troviamo di nuovo nella necessità di chiedere un'altra pro-

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

35ª SEDUTA (15 dicembre 1965)

roga. Ma, visto che siamo tutti d'accordo, impegnamoci a presentare al più presto un disegno di legge che risolva definitivamente il problema.

ZANNINI, relatore. Io mi permetterei di suggerire in questa maniera la formulazione dell'articolo 1: « I termini di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, sono prorogati al 31 dicembre 1966 ». Come relatore, personalmente ritengo — la Commissione poi decida come crede — che tre anni sono troppi. A mio avviso, sarebbe opportuno limitare la proroga ad un anno; così si rende più concreto l'impegno da parte del Governo, del senatore Levi stesso e di altri che vogliono collaborare, a lavorare per presentare presto un nuovo disegno di legge sulla materia perchè se i motivi che sono stati adottati brevissimamente da me e in maniera molto più elevata dal senatore Levi possono essere accettati, ci sono da considerare altri motivi — igienici, sanitari — che la nostra Commissione non può assolutamente trascurare. Quindi una legge nuova che ritocchi quello che c'è da ritoccare, annulli quello che c'è da annullare e suggerisca quello che c'è da suggerire ritengo sia necessaria, ma tre anni di tempo sono troppi. Io, quindi, limiterei ad un anno la proroga.

BONAFINI. Una proposta di legge che riveda la legge fondamentale può, al momento della sua entrata in vigore, annullare qualsiasi proroga.

ZANNINI, relatore. Però l'esperienza ci dice che, quando si fissano dei termini lunghi, spesso ci si adagia su di essi e alla fine, per una ragione o per l'altra, non si riesce a mantenere l'impegno preso di provvedere prima della loro scadenza. Questa è la mia opinione.

PRESIDENTE. Forse sarebbe più opportuno estendere la proroga fino al 31 dicembre 1967, perchè penso che entro il 1966 probabilmente non avremo un'altra legge sulla panificazione. In ogni caso, come rilevava il senatore Bonafini, se la nuova legge fosse varata prima della sca-

denza dei termini della proroga, questi ultimi verrebbero annullati automaticamente.

BONAFINI. Per questa considerazione, io penso che si possa lasciare il termine del 31 dicembre 1968, che non impedisce che la nuova legge di revisione possa entrare in vigore anche prima.

TRABUCCHI. Io non so bene quale sia il meccanismo di queste norme, ma mi interessa sapere questo: all'articolo 15 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, sono fatte tre ipotesi, una delle quali riguarda i panifici esistenti nei centri con popolazione superiore ai 3.000 abitanti e per i quali era stato fissato un termine di tre anni che scadeva nel 1959. Cosa è successo dei panifici rientranti in questa categoria?

LEVI. Quel termine è stato prorogato fino al 1961, mentre i termini riguardanti i paesi al di sotto dei 3.000 abitanti e per i villaggi e le frazioni sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1965. E per questi che ora si rende necessaria un'ulteriore proroga.

ZANNINI, relatore. Il provvedimento non riguarda i termini già scaduti, nè concerne i panifici che eventualmente abbiano già provveduto ad adeguare la propria attrezzatura. Il disegno di legge del senatore Levi vale per i termini che sono ancora pendenti e stanno per scadere.

A questo proposito ritengo poi necessario, ad evitare una *vacatio legis*, inserire nel disegno di legge, così come ha suggerito il nostro Presidente, un articolo aggiuntivo, del seguente tenore: « La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

TRABUCCHI. Mi dichiaro d'accordo, anche se non sono molto persuaso della necessità della proroga.

PRESIDENTE. Come già è stato detto, si pensa di disporre, con iniziativa parlamentare, un disegno di legge, firmato da esponenti di questa Commissione, che riveda le norme in questione. È augurabile

che fra qualche mese tale provvedimento veda la luce.

T R A B U C C H I . Siccome il « pane » è veramente, come diceva il senatore Levi, un po' l'alimento di tutti e anche la gioia della famiglia, è un peccato che questo prodotto sia in decadenza! Penso pertanto che sia opportuno, per ragioni sanitarie e anche per evitare la concorrenza, arrivare al più presto ad una legge che disciplini tutta la materia, e che quindi si possa senz'altro fissare la scadenza della proroga al 31 dicembre 1967.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

L'articolo unico, secondo le modifiche proposte dal relatore, sarebbe pertanto sostituito dal seguente:

« I termini per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, numero 1002, e successive leggi di proroga sono prorogati al 31 dicembre 1967 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Ricordo che il relatore ha proposto un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

In seguito a questa approvazione, l'articolo unico approvato poc'anzi assume il numero 1 e quello testè approvato il numero 2.

L E V I . Dovremmo a questo punto, così come eravamo rimasti d'accordo, presentare un ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . È difficile formulare un ordine del giorno per invitare il Governo a soprassedere all'applicazione della legge! Penso che sia più semplice, invece, che io firmi subito il messaggio e preghi la Segreteria del Senato di trasmetterlo stasera stessa alla Camera dei deputati, invitando magari il Governo a richiamare l'attenzione dei Prefetti, delle Autorità, sul fatto che è in corso di approvazione un provvedimento in base al quale i termini di applicazione della legge n. 1002 vengono prorogati.

L E V I . Forse sarebbe opportuno anche un ordine del giorno, nel quale naturalmente non si dica di non applicare la legge, ma si preghi il Governo di richiamare l'attenzione delle autorità sul fatto...

T R A B U C C H I . È preferibile pregare il Ministro di inviare una circolare, per avvertire le autorità che è in corso di approvazione il provvedimento di proroga.

P R E S I D E N T E . Cercherò la strada migliore!

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 17,05.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari